

COORDINAMENTO CAMPERISTI

Via San Niccolò 21r - 50125 Firenze
Telefono 055/252313 - Telefax 055/2346925



REGOLAMENTO 1992/1994

Articolo 1

Il COORDINAMENTO CAMPERISTI è un'associazione a carattere nazionale costituita ai sensi del Codice Civile, Titolo II, Capo III, articoli 36-37-38 ed ha come sede legale la residenza del Presidente.

Per ogni controversia il Foro competente è quello della residenza del Presidente.

Articolo 2

Scopi dell'associazione sono:

1) raggiungere la libera circolazione e sosta per le famiglie che praticano il turismo con autocaravan;

2) promuovere tutte le iniziative atte a creare infrastrutture che consentano il rifornimento idrico e lo smaltimento delle acque reflue.

Articolo 3

L'informazione ai soci è assicurata con pubblicazioni proprie e/o a cura dell'associazione e l'invio decorre dalla registrazione del tagliando di adesione.

L'associazione ha come recapito postale la residenza dell'Addetto alle Pubbliche Relazioni.

Articolo 4

La quota minima, per anno solare, è fissata in Lire 30.000 per equipaggio.

L'adesione a socio è riservata a coloro che utilizzano l'autocaravan.

Solo il possesso della tessera numerata conferisce la qualifica di socio e dà diritto ad un voto per il rinnovo delle cariche sociali.

L'incaricato che rilascia la tessera ha l'obbligo di trascrivere l'importo ricevuto sia sulla tessera che sul tagliando da conse-

gnare al Cassiere.

In casi particolari è facoltà di chi rilascia la tessera accettare l'adesione per l'anno solare successivo.

Articolo 5

I soci eleggono i membri del Gruppo Operativo (minimo 12 e massimo 25) i quali provvedono al loro interno ad eleggere il Presidente, il Cassiere ed il Segretario.

Nessun compenso può essere richiesto per il tempo dedicato all'attività associativa.

Articolo 6

Il Gruppo Operativo, che s'intende comprensivo del Presidente-Segretario-Cassiere, viene di norma convocato dall'Addetto alle Pubbliche Relazioni ed a maggioranza dei presenti alla riunione delibera:

1) quote associative volontarie comprensive di omaggi;

2) i logotipi che distinguono l'associazione nonché il deposito legale e la tutela dei logotipi e quanto altro ha rappresentato l'associazione dal 1985 ad oggi;

3) l'accettazione dei soci;

4) la radiazione di un socio e/o di un membro del Gruppo Operativo;

5) l'approvazione del Rendiconto Sintetico fornito dal Cassiere;

6) il membro del Gruppo Operativo cui viene affidata la responsabilità di ogni pubblicazione prodotta direttamente e/o a cura dell'associazione;

7) il membro del Gruppo Operativo cui viene affidata la funzione di Addetto alle Pubbliche Relazioni.

L'Addetto alle Pubbliche Relazioni, stabilendo le procedure:

a) convoca le riunioni del Gruppo Operativo e di raduni;

b) relaziona per lettera i mem-

bri del Gruppo Operativo assenti alle riunioni;

c) promuove iniziative per il raggiungimento degli scopi sociali;

d) aggiorna la banca dati ed evade la corrispondenza di segreteria sentito il Presidente ed il Segretario;

8) sull'opportunità delle manifestazioni pubbliche.

Nel caso di parità nelle votazioni l'ordine del giorno è rinviato alla riunione successiva.

Articolo 7

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e, stabilendo le procedure:

1) delibera, quattro mesi prima della scadenza delle cariche sociali, la data delle elezioni;

2) invita i soci a candidarsi e ad inviare il loro Programma che si impegnano a portare avanti in prima persona;

3) indice la riunione per formare le liste elettorali;

4) indica la data ed il luogo per espletare le elezioni;

5) pubblicizza, entro 60 giorni dalle votazioni, l'esito delle stesse convocando in prima riunione il Gruppo Operativo eletto;

6) assegna ad un socio, con formale delega scritta, la direzione decentrata per meglio promuovere gli scopi sociali;

7) stabilisce gli ordini del giorno per le riunioni del Gruppo Operativo e li comunica all'Addetto alle Pubbliche Relazioni;

8) pubblicizza il Rendiconto Sintetico approvato dal Gruppo Operativo;

9) riceve il ricorso di un socio o di un componente il Gruppo Operativo radiato in seguito a delibera del Gruppo Operativo. La sua decisione è inappellabile;

10) programma ed indice le manifestazioni pubbliche deliberate dal Gruppo Operativo.

Articolo 8

Il Cassiere è il responsabile del fondo comune su cui i terzi possono far valere i loro diritti solo per le obbligazioni assunte dallo stesso per scritto.

Il Cassiere:

1) incassa le quote associative;

2) intesta a lui stesso o ad un componente del Gruppo Operativo da lui scelto il Conto Corrente